

BANCA D'ITALIA

Raccolta di testi concernenti
relazioni e diritti sindacali
in Banca d'Italia

Settembre 2014

INDICE

1. Intese in tema di:	p.	1
a) Contrattualizzazione del rapporto d'impiego del personale della Banca d'Italia	p.	1.1
b) Regole di contrattazione	p.	1.10
2. Intese in tema di:	p.	2
a) Relazioni Sindacali	p.	2.1
b) Piano d'Istituto	p.	2.16
3. Convenzione per i diritti sindacali	p.	3.1
4. Altre intese in tema di:	p.	4.1
a) Impianti audiovisivi	p.	4.2
b) Visite personali di controllo	p.	4.4
c) Commissione di controllo mensa	p.	4.8

INTESE IN TEMA DI

- a) Contrattualizzazione del rapporto d'impiego del personale della Banca d'Italia
- b) Regole di contrattazione

CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO DEL PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA *

* Nelle pagine seguenti si riporta il testo delle più recenti intese in materia sottoscritte con le diverse Organizzazioni Sindacali.

Intese in tema di
CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO
DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA¹

1. L'Amministrazione, a nome del Direttore Generale, si impegna a trattare le richieste sindacali inerenti alla disciplina, contenuta nei testi regolamentari del personale, di tutti gli istituti concernenti il rapporto d'impiego del personale direttivo sia normativi sia economici, con esclusione del rimborso spese di rappresentanza per il personale di grado superiore, della gratifica, dell'assegno di sede estera e dell'assegno al personale in aspettativa per assunzione di impieghi all'estero.

2. Gli accordi recanti la disciplina degli istituti normativi ed economici concernenti il rapporto d'impiego del personale direttivo hanno durata triennale.

3. L'indice previsionale dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia (IPCA), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, viene assunto quale parametro di riferimento per la negoziazione degli adeguamenti annuali della retribuzione legati all'inflazione, aventi decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno.

4. Al fine di salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni, al termine di ogni triennio le parti verificano gli eventuali scostamenti tra l'indice IPCA previsionale e quello effettivo, entrambi sempre al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. Il recupero degli scostamenti valutati significativi dalle parti avviene a valere sull'adeguamento retributivo del primo anno del successivo triennio.

¹ Intese sottoscritte dall'Amministrazione con Sindirettivo-CIDA, con FALBI, FIBA-CISL e FABI, con SIBC-CISAL e con UILCA-UIL il 13 luglio 2010. La FISAC-CGIL - che aveva sottoscritto

5. Nel sistema contrattuale della Banca, la componente oggetto della contrattazione di secondo livello è legata al raggiungimento di obiettivi di produttività, qualità, efficienza ed efficacia. Il negoziato per la definizione dei criteri di determinazione di detta componente si terrà a partire dal mese di settembre 2010.

6. Le proposte sindacali per il rinnovo degli accordi triennali sono presentate almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di vigenza degli accordi stessi e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza. La Banca dà riscontro nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento delle proposte sindacali da parte delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo.

7. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza degli accordi triennali e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Organizzazioni Sindacali assicurano la tregua sindacale sulle tematiche oggetto delle proposte di rinnovo contrattuale.

8. Gli specifici accordi negoziali concernenti il personale direttivo, aventi valenza autonoma, saranno sottoposti dall'Amministrazione al Governatore, affinché vengano approvati o respinti nel loro complesso dal Consiglio Superiore.

9. Ove approvati, i predetti accordi negoziali sono trasfusi in una parte distinta del "Regolamento del Personale della Banca d'Italia", recante un formale riferimento di conformità agli accordi medesimi.

10. Sulle materie disciplinate dagli accordi negoziali l'Amministrazione si impegna a non sottoporre al Consiglio Superiore modifiche

l'accordo di contrattualizzazione del 27 aprile 2006 - non ha firmato il nuovo accordo.

unilaterali e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a non presentare, nel corso dei relativi periodi di validità, richieste di modifica.

11. Tutti gli accordi negoziali e comunque le disposizioni pattizie non abrogate né modificate da accordi successivi restano integralmente in vigore, anche oltre la scadenza prevista, fino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi.

12. E' prevista in via eccezionale la possibilità di disdetta degli accordi ad opera di una delle parti prima della scadenza; la disdetta va data con un preavviso di almeno tre mesi. Gli accordi disdettati restano comunque in vigore fino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi.

13. I commi 11 e 12 non si applicano a quegli accordi o parti di accordo per i quali le parti, con clausola espressa, convengono che la loro applicazione cessi a decorrere da una certa data.

14. Il presente accordo definisce, con decorrenza 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2013, un nuovo sistema di contrattualizzazione sostitutivo di quello definito dalle intese del 27 aprile 2006 in materia. Esso ha carattere sperimentale; nel corso del 2013 si procederà ad una verifica sul modello stesso. Quanto previsto nei commi 6 e 7 si applicherà al negoziato per il triennio 2013-2015.

15. Ove non intervenga una diversa volontà delle parti al termine della durata sperimentale, l'accordo si rinnova tacitamente di 4 anni in 4 anni salvo che una delle parti comunichi all'altra la disdetta dell'accordo medesimo con un preavviso di almeno 6 mesi prima della data di scadenza. In ogni caso l'accordo di contrattualizzazione resta integralmente in vigore oltre la scadenza prevista, anche in caso di disdetta, fino a quando non sia sostituito da un nuovo accordo.

Norme transitorie.

Le parti si danno atto che ai fini della definizione degli adeguamenti economici per il triennio 2010-2012 verrà applicato per l'ultima volta quanto previsto dal comma 8 degli accordi di contrattualizzazione del 27 aprile 2006 con riferimento al biennio 2008-2009; tale comma prevede che: "al termine di ogni biennio le parti, al fine di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, procedono alla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva - da valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del Paese - quale ulteriore punto di riferimento ai fini della definizione..." del successivo accordo economico.

Le parti si danno altresì atto che le previsioni di cui al comma 5 non trovano applicazione per l'anno 2010 per il quale si fa riferimento all'efficienza aziendale sulla base della variazione della produttività per l'anno 2009.

Intese in tema di
CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO
DEL PERSONALE DELLE CARRIERE OPERATIVA, DEI SERVIZI GENERALI E
DI SICUREZZA ED OPERAIA¹

1. L'Amministrazione, a nome del Direttore Generale, si impegna a trattare le richieste sindacali inerenti alla disciplina, contenuta nei testi regolamentari del personale, di tutti gli istituti concernenti il rapporto d'impiego del personale delle carriere operativa, dei servizi generali e di sicurezza e operaia sia normativi sia economici, con esclusione dell'assegno di sede estera e dell'assegno al personale in aspettativa per assunzione di impieghi all'estero.

2. Gli accordi recanti la disciplina degli istituti normativi ed economici concernenti il rapporto d'impiego del personale delle carriere operativa, dei servizi generali e di sicurezza e operaia hanno durata triennale.

3. L'indice previsionale dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia (IPCA), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, viene assunto quale parametro di riferimento per la negoziazione degli adeguamenti annuali della retribuzione legati all'inflazione, aventi decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno.

4. Al fine di salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni, al termine di ogni triennio le parti verificano gli eventuali scostamenti tra l'indice IPCA previsionale e quello effettivo, entrambi sempre al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. Il recupero degli scostamenti valutati

¹ Intese sottoscritte dall'Amministrazione con FALBI, FABI e FIBA-CISL, con SIBC-CISAL e con UILCA-UIL il 13 luglio 2010. La FISAC-CGIL - che aveva sottoscritto l'accordo di contrattualizzazione del 27 aprile 2006 - non ha firmato il nuovo accordo.

significativi dalle parti avviene a valere sull'adeguamento retributivo del primo anno del successivo triennio.

5. Nel sistema contrattuale della Banca, la componente oggetto della contrattazione di secondo livello è legata al raggiungimento di obiettivi di produttività, qualità, efficienza ed efficacia. Il negoziato per la definizione dei criteri di determinazione di detta componente si terrà a partire dal mese di settembre 2010.

6. Le proposte sindacali per il rinnovo degli accordi triennali sono presentate almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di vigenza degli accordi stessi e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza. La Banca dà riscontro nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento delle proposte sindacali da parte delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo.

7. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza degli accordi triennali e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Organizzazioni Sindacali assicurano la tregua sindacale sulle tematiche oggetto delle proposte di rinnovo contrattuale.

8. Gli specifici accordi negoziali concernenti il personale delle carriere operativa, dei servizi generali e di sicurezza e operaia, aventi valenza autonoma, saranno sottoposti dall'Amministrazione al Governatore, affinché vengano approvati o respinti nel loro complesso dal Consiglio Superiore.

9. Ove approvati, i predetti accordi negoziali sono trasfusi in una parte distinta del "Regolamento del Personale della Banca d'Italia", recante un formale riferimento di conformità agli accordi medesimi.

10. Sulle materie disciplinate dagli accordi negoziali l'Amministrazione si impegna a non sottoporre al Consiglio Superiore modifiche unilaterali e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a non presentare, nel corso dei relativi periodi di validità, richieste di modifica.

11. Tutti gli accordi negoziali e comunque le disposizioni pattizie non abrogate né modificate da accordi successivi restano integralmente in vigore, anche oltre la scadenza prevista, fino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi.

12. E' prevista in via eccezionale la possibilità di disdetta degli accordi ad opera di una delle parti prima della scadenza; la disdetta va data con un preavviso di almeno tre mesi. Gli accordi disdettati restano comunque in vigore fino a quando non siano sostituiti da nuovi accordi.

13. I commi 11 e 12 non si applicano a quegli accordi o parti di accordo per i quali le parti, con clausola espressa, convengono che la loro applicazione cessi a decorrere da una certa data.

14. Il presente accordo definisce, con decorrenza 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2013, un nuovo sistema di contrattualizzazione sostitutivo di quello definito dalle intese del 27 aprile 2006 in materia. Esso ha carattere sperimentale; nel corso del 2013 si procederà ad una verifica sul modello stesso. Quanto previsto nei commi 6 e 7 si applicherà al negoziato per il triennio 2013-2015.

15. Ove non intervenga una diversa volontà delle parti al termine della durata sperimentale, l'accordo si rinnova tacitamente di 4 anni in 4 anni salvo che una delle parti comunichi all'altra la disdetta dell'accordo medesimo con un preavviso di almeno 6 mesi prima della data di scadenza. In ogni caso l'accordo di contrattualizzazione resta integralmente in vigore oltre la scadenza

prevista, anche in caso di disdetta, fino a quando non sia sostituito da un nuovo accordo.

Norme transitorie.

Le parti si danno atto che ai fini della definizione degli adeguamenti economici per il triennio 2010-2012 verrà applicato per l'ultima volta quanto previsto dal comma 8 degli accordi di contrattualizzazione del 27 aprile 2006 con riferimento al biennio 2008-2009; tale comma prevede che: "al termine di ogni biennio le parti, al fine di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, procedono alla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva - da valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del Paese - quale ulteriore punto di riferimento ai fini della definizione..." del successivo accordo economico.

Le parti si danno altresì atto che le previsioni di cui al comma 5 non trovano applicazione per l'anno 2010 per il quale si fa riferimento all'efficienza aziendale sulla base della variazione della produttività per l'anno 2009.

REGOLE DI CONTRATTAZIONE

Intese in tema di
REGOLE DI CONTRATTAZIONE¹

Le parti si danno atto che nella conduzione dei negoziati ci si atterrà alle seguenti regole:

- nell'ambito di ciascuna sessione di incontri, le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei presenti accordi sono convocate prioritariamente secondo l'ordine di rappresentatività in relazione all'ambito negoziale di riferimento;
- il testo di eventuali accordi è esaminato in sequenza con i diversi schieramenti secondo l'ordine di cui al primo punto;
- premesso che l'Amministrazione intende ricercare il massimo consenso possibile sulle intese da definire, la sottoscrizione degli accordi è offerta contestualmente a tutte le Organizzazioni Sindacali partecipanti al negoziato; l'accordo è sottoscritto ai fini della sua validità almeno con gli schieramenti che rappresentano la maggioranza degli iscritti alle Organizzazioni Sindacali, nell'ambito negoziale di riferimento.

Le parti convengono che la sottoscrizione di future intese negoziali modificative, integrative o comunque attinenti al contenuto dei presenti accordi presuppone la sottoscrizione degli accordi stessi.

Le regole di contrattazione sopra indicate seguono la valenza dei presenti accordi.

¹ Intese sottoscritte dall'Amministrazione con SINDIRETTIVO-CIDA e con FALBI e SIBC-CISAL il 26 giugno 2002; a tali intese hanno aderito la UILCA-UIL l'11 novembre 2002, la FIBA-CISL il 19 maggio 2003 e la FISAC-CGIL il 27 aprile 2006. Il contenuto delle intese è stato integralmente confermato con gli accordi quadriennali del 27 aprile 2006; a tali intese ha aderito la FABI in data 21 giugno 2006.

INTESE IN TEMA DI

a) Relazioni sindacali

b) Piano d'Istituto

Intese in tema di RELAZIONI SINDACALI¹

Art. 1

Ambito di applicazione

Gli istituti previsti dalla presente disciplina in materia di Relazioni Sindacali e di Piano d'Istituto – con l'eccezione di quanto previsto dal successivo art. 10 – trovano applicazione nei soli confronti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie sia degli accordi per la disciplina del trattamento normativo ed economico del personale dell'Istituto per il triennio 2010-2012 sia degli accordi per l'attuazione in Banca della L. 146/1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE

Art. 2

Conferenza quadriennale

1. Nel secondo semestre dell'anno di scadenza degli accordi negoziali concernenti il trattamento normativo del personale si svolge tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 una Conferenza nel corso della quale vengono illustrate le linee strategiche di intervento elaborate dall'Amministrazione sugli assetti organizzativi e tecnologici anche in relazione all'evoluzione delle attività istituzionali della Banca nel successivo quadriennio e le relative ricadute sul personale.

¹ Il testo aggiornato delle intese è quello risultante dagli accordi sottoscritti dall'Amministrazione il:
- 19 marzo 2014 con SINDIRETTIVO-CIDA e SINFUB;
- 25 marzo 2014 con FIBA-CISL e FABI;
- 19 maggio 2014 con FALBI, FISAC-CGIL e UILCA-UIL; SINDIRETTIVO-CIDA e SINFUB; FIBA-CISL.
In relazione a ciò le previsioni contenute nelle intese - fatta eccezione per gli "spazi per conversazioni sindacali" di cui all'art. 10 - trovano applicazione soltanto nei confronti di FALBI, FISAC-CGIL e UILCA-UIL; SINDIRETTIVO-CIDA e SINFUB; FIBA-CISL (cfr. msg. n. 626613 del 19.06.2014).

2. La Conferenza si incentra sui seguenti argomenti:

- modifiche organizzative, territoriali e innovazioni tecnologiche;
- organici del personale;
- programmi di addestramento e formazione del personale;
- aspetti di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

3. Venti giorni prima della Conferenza l'Amministrazione trasmette alle predette Organizzazioni Sindacali un documento illustrativo delle materie oggetto della Conferenza stessa, corredato dei dati sugli organici del personale e sull'attività di addestramento e formazione nei termini specificati in Appendice. In materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, il documento illustrativo contiene riferimenti su:

- indagini ambientali di portata generale e misure che si intendono adottare in relazione alle risultanze delle indagini stesse;
- iniziative assunte per promuovere - in occasione dell'introduzione di modifiche tecnologiche - la diffusione tra il personale delle necessarie informazioni concernenti il posto di lavoro, le attrezzature e i materiali utilizzati;
- problematiche di carattere generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

4. Il predetto documento illustrativo contiene altresì riferimenti sulle iniziative assunte e sulle realizzazioni effettuate in favore del personale portatore di handicap, in particolare con riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche e all'acquisizione di strumenti tecnologici di supporto.

5. Nel corso dell'incontro, da tenersi presso l'Amministrazione Centrale, le parti si scambiano le reciproche considerazioni sui temi trattati.

6. Nei dieci giorni successivi, le Organizzazioni Sindacali che hanno partecipato all'incontro possono, ove lo ritengano, far conoscere formalmente le proprie osservazioni sui temi trattati. In tal caso, l'Amministrazione fornisce formale riscontro nei successivi dieci giorni.

7. In ordine alle modifiche organizzative e territoriali, alle innovazioni tecnologiche ed agli organici del personale si tiene, nel secondo semestre del secondo anno successivo a quello in cui si svolge la Conferenza quadriennale, un incontro di aggiornamento e di verifica con le Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1.

8. Negli anni per i quali non è previsto né l'incontro quadriennale della Conferenza né quello biennale di aggiornamento e di verifica, l'Amministrazione, nel secondo semestre dell'anno di riferimento, fornisce alle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 l'aggiornamento dei dati sugli organici del personale.

9. Entro il mese di maggio dell'anno in cui si tiene la Conferenza o l'incontro di aggiornamento e di verifica, le predette Organizzazioni Sindacali possono rappresentare per iscritto alla Banca le proprie considerazioni in ordine alla situazione organizzativa e tecnologica dell'Istituto.

10. Ove dalle modifiche organizzative o dalle innovazioni tecnologiche dovessero discendere modifiche degli istituti regolamentari concernenti il rapporto d'impiego del personale - ivi compreso l'orario di lavoro - troveranno applicazione le previsioni in tema di contrattualizzazione del rapporto d'impiego.

11. Qualora non ne sia già stata data notizia nelle predette sedi, verrà fornita alle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 un'informativa preventiva in ordine agli interventi di ristrutturazione di Dipartimenti ovvero di Servizi e Filiali allorché questi si concretizzino in una complessiva riconfigurazione di tali strutture, coinvolgendo l'insieme delle unità operative di base (in particolare, nel caso di passaggio dal modulo per uffici a quello divisionale ovvero nel caso di generale redistribuzione delle competenze all'interno del Servizio o della Filiale).

12. Entro sette giorni da detta informativa, le ripetute Organizzazioni Sindacali possono far tenere all'Amministrazione le proprie considerazioni al riguardo. In tal caso, l'Amministrazione fornisce formale riscontro nei successivi sette giorni.

Dichiarazione a verbale (SINDIRETTIVO-CIDA)

Il SINDIRETTIVO-CIDA ribadisce la necessità che l'informativa fornita dall'Amministrazione sia focalizzata sulle ricadute - in termini di utilizzo e di funzioni del personale direttivo - derivanti dalle modifiche organizzative e tecnologiche programmate.

Art. 3

Sede informativa preliminare alle riunioni del Consiglio Superiore

Nel corso di un incontro informativo - da tenersi, su convocazione della Banca, in una delle giornate antecedenti a quella fissata per la seduta del Consiglio Superiore dell'Istituto - l'Amministrazione rende noto a tutte le Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 - un rappresentante sindacale aziendale per ciascuna Organizzazione - il contenuto dei riferimenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio medesimo direttamente concernenti la gestione del personale.

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione dichiara che, nella sede informativa preliminare alle riunioni del Consiglio Superiore, fornirà l'indicazione degli importi del rimborso spese di rappresentanza per il personale di grado superiore e dell'importo medio aritmetico della gratifica per il Primo funzionario, il Funzionario di 1^a e il Funzionario di 2^a, nonché del campo di variazione percentuale rispetto a detto importo medio.

Art. 4

Osservatorio sull'orario di lavoro

1. Con cadenza semestrale si riunisce una sede unitaria di confronto avente a oggetto gli orari di lavoro applicati in Banca, nel corso della quale viene monitorata l'applicazione della normativa regolamentare e sono esaminate le questioni sorte in sede applicativa, al fine di individuare condivise linee guida di carattere gestionale. In tale sede vengono inoltre valutati i dati forniti con l'informativa annuale scritta di cui all'art. 5.

2. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipano congiuntamente le Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1, rappresentate da non più di 2 esponenti per Sindacato.

3. Le linee guida di carattere gestionale, congiuntamente individuate nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio, formano oggetto di disposizioni applicative da parte dell'Amministrazione.

Art. 5

Informativa annuale scritta in tema di orario di lavoro, congedi e permessi

Con cadenza annuale l'Amministrazione fornisce alle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 dati statistici - nei termini specificati in Appendice - relativi a orario di lavoro, congedi e permessi, distinti per genere e per carriera e articolati con riferimento:

- all'intero Istituto;
- all'AC e alle Filiali;
- a ciascuna Struttura (Servizio/Filiale).

Art. 6

Informativa annuale in materia di valutazione

Nel primo trimestre di ciascun anno l'Amministrazione fornisce alle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 dati, a livello di sistema, relativi alla precedente sessione di valutazione, disaggregati anche per sesso.

Art. 7

Informativa preventiva all'attuazione degli accordi negoziali

1. L'Amministrazione effettua nei confronti delle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 un'informativa preventiva sul contenuto delle più rilevanti circolari da emanare in attuazione degli accordi negoziali.

2. Nei due giorni successivi a detta informativa, le cennate Organizzazioni Sindacali possono rappresentare per iscritto eventuali osservazioni; in tal caso l'Amministrazione, nei successivi due giorni, dà formale riscontro a dette osservazioni.

Art. 8

Procedura di prevenzione del conflitto

1. È istituita una procedura di confronto tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 volta a prevenire l'insorgere di conflitti sulla portata applicativa di previsioni pattizie degli accordi negoziali.

2. Nell'ambito di detta procedura le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 - le quali, singolarmente o congiuntamente, rappresentino almeno il 10% del personale cui si riferisce ciascun accordo negoziale - possono proporre all'Amministrazione esclusivamente problemi interpretativi di carattere generale direttamente riferibili a dette previsioni.

3. La questione è esaminata nel corso di un incontro da tenersi nei 30 giorni successivi alla presentazione di formale richiesta illustrativa della problematica da esaminare.

4. Dell'attivazione della procedura di cui al presente articolo - che comunque non comporta sospensioni o ritardi nell'applicazione delle previsioni controverse - viene data comunicazione, a cura dell'Amministrazione, alle altre Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1, che hanno facoltà di partecipare all'incontro.

5. I risultati del confronto sono verbalizzati a cura dell'Amministrazione, la quale provvede a trasmettere copia del verbale a tutte le Organizzazioni Sindacali partecipanti.

Art. 9

Commissione per le pari opportunità

1. È costituita una Commissione paritetica Amministrazione-Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 con funzioni di studio, ricerca, raccomandazione e proposta sulle problematiche della condizione femminile in Banca.

2. In particolare, la Commissione:

- studia l'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria in tema di parità;
- svolge indagini conoscitive sulle iniziative adottate in materia presso altre realtà lavorative;
- formula raccomandazioni e definisce proposte di intervento con riferimento alla realtà dell'Istituto, anche in vista dell'adozione da parte della Banca di piani di azioni positive.

3. Sulle raccomandazioni formulate dalla Commissione l'Amministrazione fornisce formale riscontro nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle stesse.

4. Ad iniziativa dell'Amministrazione o delle Organizzazioni Sindacali, le proposte di intervento definite dalla Commissione possono formare oggetto di confronto in sede negoziale, nell'ambito della trattativa quadriennale concernente il trattamento normativo ed economico del personale dell'Istituto.

5. Sui lavori svolti la Commissione invia alla Banca e alle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 una relazione, che viene esaminata nell'ambito dei lavori della Conferenza quadriennale di cui all'art. 2.

6. La Commissione, le cui regole di funzionamento sono dalla stessa definite, si riunisce almeno tre volte l'anno.

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione dichiara l'intendimento di inserire il tema delle pari opportunità nell'ambito dei corsi di inserimento per il personale di nuova assunzione nonché di dedicare uno specifico spazio a tale tematica anche all'interno dei seminari in corso di progettazione riguardanti la carriera direttiva.

Art. 10

Spazi per conversazioni sindacali

1. Ciascuna Organizzazione Sindacale ha titolo a tenere conversazioni in materia sindacale e del lavoro ai dipendenti neoassunti che intendano parteciparvi, in occasione del primo corso di addestramento per gli stessi previsto.

2. Tali conversazioni potranno aver luogo, ad iniziativa singola o congiunta delle predette Organizzazioni, previa richiesta scritta, da far pervenire all'Amministrazione prima dell'inizio del corso di addestramento, contenente anche l'indicazione dei nominativi prescelti dalle Organizzazioni Sindacali.

3. Per tali conversazioni - da tenersi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative richieste - sarà riconosciuto a ciascuna Organizzazione Sindacale - non più di tre rappresentanti aziendali per ciascun Sindacato - il tempo massimo di mezz'ora, cumulabile in caso di iniziative congiunte.

RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO LOCALE

Art. 11

Sede di confronto per l'attivazione di turni e sfalsamenti

1. Ove intendano istituire nuovi turni o sfalsamenti per esigenze relative ad attività diverse da quelle previste dalla normativa regolamentare, le Direzioni dei Servizi e delle Filiali attivano una sede di confronto con i rappresentanti locali delle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1.

2. Essa prevede l'illustrazione delle esigenze che il regime orario è diretto a soddisfare, delle categorie orarie da introdurre, delle unità e del personale coinvolti.

3. Qualora nel corso dell'incontro non emergano orientamenti condivisi, viene convocato un nuovo incontro nei 10 giorni successivi. In assenza di soluzioni condivise, le rappresentanze locali possono formulare alla Direzione osservazioni scritte, che vengono riscontrate nei successivi 10 giorni. Nella nota di riscontro la Direzione locale comunica le iniziative che intende assumere e le relative motivazioni.

4. Tali iniziative si intendono adottate in via sperimentale; dopo sei mesi dall'attivazione viene convocato un nuovo incontro con le rappresentanze locali per verificarne gli impatti sul personale interessato.

5. Ove permangano aspetti non condivisi da rappresentanze locali di Organizzazioni Sindacali che rappresentano, nell'ambito negoziale di riferimento, la maggioranza del personale iscritto, la questione viene esaminata nell'ambito dell'Osservatorio sull'orario di lavoro di cui all'art. 4.

6. Qualora l'attuazione di turni e sfalsamenti di cui al 1° comma comporti una complessiva riconfigurazione dell'organizzazione del lavoro di Servizi o Filiali, coinvolgendo l'insieme delle unità operative di base, viene attivata un'apposita sede di confronto a livello nazionale.

Art. 12

Sede informativa sull'attivazione dell'orario multiperiodale

1. Ove intendano adottare l'orario multiperiodale, le Direzioni dei Servizi e delle Filiali convocano un incontro informativo preventivo con i rappresentanti locali delle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1.

2. Nel corso dell'incontro vengono illustrate le ragioni alla base dell'iniziativa, la durata prevista, le risorse potenzialmente coinvolte e la soglia minima di adesioni richiesta per l'attivazione.

Art. 13

Incontri informativi semestrali

1. Con cadenza semestrale, le Direzioni dei Servizi e delle Filiali e i rappresentanti locali delle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 hanno incontri informativi sulle seguenti materie:

- orari di lavoro applicati presso la Struttura;
- condizioni ambientali dei luoghi di lavoro;
- piani di addestramento e connesse rotazioni a fini addestrativi programmati dalle predette Direzioni;
- oggetto e livelli di partecipazione alle riunioni addestrative effettuate nelle unità di base.

2. A tali incontri - da tenersi con i rappresentanti locali delle cennate Organizzazioni Sindacali entro 20 giorni successivi alla richiesta contenente una specificazione degli argomenti - potranno partecipare non più di due rappresentanti per Organizzazione Sindacale dipendenti anche da altra unità operativa della Banca, purché dirigenti nazionali e/o regionali delle predette Organizzazioni.

3. Nel corso degli incontri i rappresentanti sindacali prospetteranno il proprio punto di vista sui problemi relativi alle materie innanzi precisate e le Direzioni informeranno i predetti rappresentanti sui provvedimenti da adottare o da attuare in ordine alle stesse materie.

4. A conclusione degli incontri e ove i predetti rappresentanti sindacali ne facciano richiesta, le Direzioni comunicheranno per iscritto i provvedimenti ritenuti idonei che le stesse Direzioni intendano adottare.

Nota

Presso le Filiali specializzate nel trattamento del contante gli incontri informativi semestrali a livello locale avranno per oggetto anche i criteri di rotazione nello sfalsamento e nell'utilizzo del personale².

Dichiarazioni a verbale

L'Amministrazione dichiara che saranno portati a conoscenza delle rappresentanze sindacali locali interessate i risultati delle indagini ambientali promosse dalla Banca.

L'Amministrazione dichiara che nell'ambito degli incontri informativi semestrali a livello locale potranno essere affrontate eventuali problematiche ambientali del posto di controllo nonché in ordine agli aspetti ergonomici e di igiene del lavoro connessi all'utilizzo dei videoterminali.

Art. 14***Incontri informativi presso il Servizio Banconote e presso i Servizi Sviluppo informatico, Gestione sistemi informatici e Rilevazioni statistiche***

1. Con cadenza almeno annuale, la Direzione del Servizio Banconote effettua un incontro informativo nei confronti delle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 sulle linee evolutive della produzione delle banconote anche alla luce degli sviluppi europei e sui programmi del Servizio stesso.

2. Con cadenza annuale, le Direzioni dei Servizi Sviluppo informatico, Gestione sistemi informatici e Rilevazioni statistiche effettuano congiuntamente un incontro informativo nei confronti delle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 sugli indirizzi generali dell'EAD, una volta definiti dal Comitato per le Tecnologie dell'informazione e contemporaneamente alla loro divulgazione.

² Previsione contenuta negli accordi del 25 ottobre 2010.

APPENDICE

DATI A CORREDO DEL DOCUMENTO ILLUSTRATIVO DELLE MATERIE OGGETTO DELLA CONFERENZA DI CUI ALL'ART. 2

I dati forniti a corredo del documento illustrativo delle materie oggetto della Conferenza di cui all'art. 2 riguardano:

A) ORGANICI:

- 1) - organici programmati;
 - consistenze del personale (dati distinti anche per sesso);
 - flussi di alimentazione (dall'interno e dall'esterno) per la copertura delle carenze risultanti dalla differenza tra organici programmati e consistenze.

Tali dati sono disaggregati per:

- . ruolo;
 - . seguenti gruppi di gradi: personale di grado superiore; Primi funzionari e Funzionari di 1^a; Funzionari di 2^a; Coadiutori principali e Coadiutori; restante personale della carriera operativa; personale dei servizi generali e di sicurezza; Capi officina e Capi reparto; restante personale della carriera operaia;
 - . ambito regionale (per le Filiali); Dipartimenti (per l'Amministrazione Centrale);
- 2) con riferimento a cinque fasce dimensionali di Filiali mediamente rappresentative della realtà operativa periferica (fino a 38 elementi, da 39 a 51, da 52 a 80, da 81 a 120, oltre 120): dimensione complessiva degli organici programmati e delle consistenze e relativi limiti minimi e massimi, nell'ambito di ciascuna fascia, riferiti alle medesime aggregazioni di gradi di cui sopra, senza distinzione di ruolo;
 - 3) con riferimento alle aree regionali e Dipartimenti: reggenze di uffici e sostituzioni dei Titolari degli uffici da parte di elementi della carriera operativa (dati distinti anche per sesso), queste ultime limitatamente a

periodi di 60 giorni lavorativi continuativi ovvero a periodi di 90 giorni lavorativi cumulativi nell'arco dell'anno;

- 4) - evoluzione degli organici teorici nel quinquennio precedente con le seguenti aggregazioni: gradi superiori, Primi funzionari e Funzionari di 1^a, Funzionari di 2^a, Coadiutori principali e Coadiutori, altri operativi, personale della carriera dei servizi generali e di sicurezza, personale della carriera operaia, con ripartizione tra Amministrazione Centrale e Filiali;
- evoluzione delle consistenze, con le medesime ripartizioni di cui sopra nonché per sesso;
 - flussi di alimentazione esterna ed interna, numero degli elementi scrutinabili e percentuali di avanzamento: dati distinti per ruolo, grado e sesso, riferiti all'ultimo quinquennio;
 - anzianità media nel grado e anzianità degli elementi promossi al grado successivo: dati distinti per ruolo, grado e sesso, riferiti all'ultimo quinquennio;
 - evoluzione delle caratteristiche strutturali della compagine del personale per gruppi di gradi e per sesso nel quinquennio precedente:
 - . rapporto di composizione;
 - . età media;
 - . anzianità effettiva di servizio media;
 - anzianità effettiva media alla cessazione: dati distinti per ruolo, grado e sesso, riferiti all'ultimo quinquennio;
 - distribuzione del personale in base alla data di collocamento a riposo d'ufficio: dati per ruolo, per gruppi di gradi e per sesso, riferiti al decennio successivo;
- 5) dislocazione territoriale (Filiali e Servizi) degli elementi appartenenti alle diverse categorie protette di cui alla L. 482/68.

B) ATTIVITA' DI FORMAZIONE:

- 1) dati sulla partecipazione alle seguenti attività formative:
- manageriale;

- specialistica;
- di inserimento;
- per vincitori di concorsi esterni;
- attività esterna;
- attività decentrata;
- corsi per coordinatori e di metodologia didattica.

Detti dati sono disaggregati per:

- . carriera di appartenenza, con separata evidenza del personale di grado superiore, Primi funzionari e Funzionari di 1^a, Funzionari di 2^a, Coadiutori principali e Coadiutori, altro personale della carriera operativa;
- . Dipartimenti (per l'Amministrazione Centrale) e Regioni (per le Filiali) di appartenenza dei partecipanti;
- . settore di lavoro di appartenenza dei partecipanti (limitatamente all'addestramento regionale);
- . sesso.

2) dati sull'addestramento di base ripartiti per:

- Servizi;
- Sedi;
- Filiali del Nord;
- Filiali del Centro;
- Filiali del Sud.

Detti dati sono disaggregati per unità operative di appartenenza e per sesso.

DATI OGGETTO DELL'INFORMATIVA ANNUALE SCRITTA IN TEMA DI ORARIO DI LAVORO, CONGEDI E PERMESSI

1) Orario di lavoro

1.1) orario standard:

- distribuzione delle scelte dei dipendenti relative a flessibilità in ingresso e intervallo pomeridiano;

- numero di richieste di presenze garantite da parte delle Direzioni.

1.2) prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro (straordinario/plus-orario):

- numero di ore totale;
- numero medio pro-capite;
- distribuzione dei dipendenti per scaglioni di ore.

1.3) banca delle ore:

- numero di ore versate;
- numero di ore utilizzate;
- distribuzione dei dipendenti per scaglioni di ore (versate e utilizzate).

1.4) part-time:

- distribuzione dei fruitori per ciascuna tipologia:
 - . orizzontale (32,5, 30, 28, 24 e 21 ore);
 - . verticale su 4 giorni (32,5, 30, 28, 24 e 21 ore);
 - . verticale su 3 giorni (28, 24 e 21 ore);
- numero domande presentate e non accolte.

1.5) orari particolari:

- distribuzione dei fruitori per ciascuna tipologia:
 - . orario full-time su 4 giorni;
 - . orario multiperiodale;
 - . orario personalizzato;
- numero domande presentate e non accolte.

2) Congedi e permessi:

- dati sulla fruizione di ciascuna "tipologia" (gruppo di causali) di congedi e permessi: ammontare complessivo, distribuzione dei dipendenti per scaglioni di ore (per gruppi di causali).

3) Banca del tempo:

- numero di ore versate;

- numero di giorni di congedo versati;
- numero e modalità di fruizione delle ore: cessazione anticipata, modulazione orario; giorni di assenza;
- distribuzione dei dipendenti per scaglioni di ore/congedi (versati e utilizzati, secondo le diverse modalità).

Intese in tema di
PIANO D'ISTITUTO¹

Successivamente all'emanazione, da parte del Governatore, della nota di indirizzo rivolta ai Capi dei Servizi e delle Filiali, si tiene un incontro con le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei presenti accordi nel corso del quale l'Amministrazione illustra l'impatto della nota ai fini della predisposizione del Piano.

Le Organizzazioni Sindacali possono formulare per iscritto osservazioni e suggerimenti entro la settimana successiva a quella di svolgimento dell'incontro.

I contenuti del Piano d'Istituto, una volta sottoposto al Consiglio Superiore della Banca, sono portati nella medesima giornata a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei presenti accordi.

Successivamente, il Piano viene portato a conoscenza delle altre Organizzazioni Sindacali su richiesta delle stesse.

¹ Intese sottoscritte dall'Amministrazione con SINDIRETTIVO-CIDA e con FALBI e SIBC-CISAL il 26 giugno 2002; a tali intese hanno aderito la UILCA-UIL l'11 novembre 2002, la FIBA-CISL il 19 maggio 2003 e la FISAC-CGIL il 27 aprile 2006. Il contenuto delle intese è stato integralmente confermato con gli accordi quadriennali del 27 aprile 2006; a tali intese ha aderito la FABI in data 21 giugno 2006 e il SINFUB in data 2 dicembre 2011 e 16 novembre 2012.

CONVENZIONE PER I DIRITTI SINDACALI*

* Sottoscritta con FALBI-CONFSAL, SIBC-CISAL; FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL; FABI-RSA; SINDIRETTIVO-CIDA in data 26 ottobre 2000.

Art. 1

Unità produttive

Ai fini della disciplina di cui alla presente Convenzione si intendono per unità produttive:

- a) le Filiali della Banca;
- b) l'"Amministrazione Centrale presso il Centro Donato Menichella" (Servizio Acquisti e Dotazioni; Co.N.I.F.; Servizio Elaborazioni e Sistemi Informativi, ad eccezione del personale addetto a Largo Bastia e a Via Nazionale; Servizio Informazioni Sistema Creditizio; Servizio Organizzazione; Servizio Personale Gestione Risorse-Divisione Formazione);
- c) il Servizio Fabbricazione Carte Valori;
- d) l'Amministrazione Centrale (intesa come complesso dei rimanenti Servizi e Uffici ed incluso il personale del Servizio Elaborazioni e Sistemi Informativi addetto a Largo Bastia e a Via Nazionale).

Art. 2

Rappresentanze sindacali

Presso ciascuna unità produttiva i dipendenti iscritti - mediante rilascio di deleghe pervenute all'Amministrazione Centrale ai sensi del successivo art. 11 - ad una medesima Organizzazione Sindacale possono costituire, nel loro ambito, una rappresentanza sindacale locale dell'Organizzazione di appartenenza, purché in numero non inferiore a:

- 3 dipendenti presso le unità produttive con un organico fino a 35 elementi;
- 4 dipendenti presso le unità produttive con un organico fino a 40 elementi;

- 5 dipendenti presso le unità produttive con un organico fino a 60 elementi;
- 6 dipendenti presso le unità produttive con un organico fino a 100 elementi;
- 7 dipendenti presso le unità produttive con un organico fino a 200 elementi;
- 8 dipendenti presso le unità produttive con un organico superiore.

Ove risultino costituite, ai sensi del precedente comma, più rappresentanze sindacali appartenenti ad una medesima Organizzazione, le rappresentanze stesse possono istituire propri organi di coordinamento a livello nazionale.

Ad ogni effetto previsto dalla normativa che segue, l'avvenuta costituzione di una rappresentanza sindacale locale va comunicata alla Direzione competente mediante lettera raccomandata sottoscritta da un numero di componenti della rappresentanza medesima almeno pari a quello prescritto al primo comma, recante l'indicazione sia del dirigente responsabile sia del suo sostituto o dei due sostituti presso le sole Filiali con almeno 130 addetti. Se trattasi delle unità produttive A.C. e Amministrazione Centrale presso il Centro Donato Menichella, l'avvenuta costituzione di una rappresentanza sindacale va comunicata, con le anzidette modalità, rispettivamente al Servizio Personale I.N.E. ed al Co.N.I.F., che provvederanno a segnalare periodicamente alle Direzioni interessate i nominativi dei dirigenti delle rappresentanze sindacali costituite presso tali unità.

I sostituti del dirigente responsabile possono essere variati una sola volta nel corso dell'anno; tale limite può essere derogato solo in caso di cessazione dal servizio, cessazione dal Sindacato, collocamento in aspettativa per un periodo superiore a sei mesi o trasferimento ad altra unità produttiva del sostituto stesso. Ogni variazione relativa all'indicazione del sostituto produce comunque i suoi effetti solo dopo 10 giorni dalla ricezione della notizia da parte della competente Direzione.

Ove in corso d'anno venga meno il limite numerico minimo di cui al primo comma - circostanza da segnalare tempestivamente alla Direzione competente a mezzo di lettera raccomandata - la rappresentanza sindacale locale continua ad essere validamente costituita ai fini di legge e della presente Convenzione fino al termine dell'anno stesso.

Analoga segnalazione, a cura dei componenti la segreteria degli organi di coordinamento di cui al secondo comma, va effettuata al Servizio Personale I.N.E. per la costituzione degli organi di coordinamento nazionale.

Dichiarazione a verbale (SINDIRETTIVO-CIDA)

Per quanto concerne le rappresentanze sindacali locali di cui all'art. 2, il Sindirettivo-CIDA auspica che si tenga conto in futuro delle sue specificità in termini di platea di riferimento.

Art. 3

Permessi ai rappresentanti sindacali locali

Il dipendente della Banca che nell'ambito di ciascuna rappresentanza sindacale locale rivesta la carica di dirigente responsabile o, in alternativa ed in ipotesi di assenza o impedimento del dirigente responsabile, il suo sostituto formalmente designato ha titolo a permessi retribuiti nei seguenti limiti:

- * Sindacati con almeno 300 iscritti, calcolati ai sensi dell'art. 4.1:
 - n. 30 ore semestrali per le unità produttive cui sono addetti fino a 50 dipendenti;
 - n. 50 ore semestrali per le unità produttive cui sono addetti fino a 100 dipendenti;
 - n. 68 ore semestrali per le unità produttive cui sono addetti fino a 150 dipendenti;

- n. 77 ore semestrali per le unità produttive cui sono addetti oltre 150 dipendenti;
- * Sindacati con meno di 300 iscritti, calcolati ai sensi dell'art. 4.1:
- n. 33 ore semestrali per le unità produttive cui sono addetti fino a 50 dipendenti;
 - n. 56 ore semestrali per le unità produttive cui sono addetti fino a 100 dipendenti;
 - n. 76 ore semestrali per le unità produttive cui sono addetti fino a 150 dipendenti;
 - n. 86 ore semestrali per le unità produttive cui sono addetti oltre 150 dipendenti.

A valere sull'unico massimale semestrale, i permessi sono concessi direttamente dalla Direzione del Servizio o della Filiale presso cui il dirigente sindacale ovvero il suo sostituto presta servizio, sulla base di richiesta scritta presentata di norma con un preavviso di almeno un'intera giornata lavorativa.

In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, per le unità produttive A.C., F.C.V. e Amministrazione Centrale presso il Centro Donato Menichella il numero delle ore semestrali spettanti a ciascuna rappresentanza sindacale locale è determinato secondo la seguente formula: numero dei dirigenti sindacali (calcolato, per ciascuna delle predette rappresentanze, in ragione di 1 ogni 200 dipendenti addetti o frazione superiore a 100) moltiplicato per 31 (Sindacati con almeno 300 iscritti, calcolati ai sensi dell'art. 4.1), ovvero per 34 (Sindacati con meno di 300 iscritti, calcolati ai sensi dell'art. 4.1). A valere sull'unico massimale semestrale così determinato hanno titolo a fruire di permessi retribuiti i soli dirigenti sindacali anzidetti, che saranno autorizzati dalla Direzione del Servizio di appartenenza. Per la fruizione dei permessi di cui al presente comma, i dirigenti sindacali si avvarranno di speciali cedole orarie utilizzabili nel solo semestre di validità e secondo le modalità indicate all'art. 4.

I permessi non utilizzati nel corso del semestre di pertinenza non possono essere fruiti nel semestre successivo.

Ai fini della individuazione dell'ammontare dei permessi di pertinenza e del requisito di costituzione previsto dal primo comma dell'art. 2, si tiene conto della consistenza organica del personale addetto a ciascuna unità produttiva al 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 4

Monte-ore annuale di permessi retribuiti

1. I dipendenti della Banca che, nell'ambito delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, rivestono cariche in seno agli organi nazionali e territoriali possono fruire di permessi retribuiti per l'espletamento di ogni attività comunque connessa all'assolvimento del proprio mandato - ivi compresa la partecipazione a trattative sindacali e ad incontri informativi - entro un limite massimo annuale determinato, per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria, a partire dal monte-ore relativo all'anno 2002, secondo i seguenti criteri:

a) n. 4 ore per iscritto;

b) in aggiunta a tali ore, per le Organizzazioni Sindacali che abbiano almeno 300 iscritti:

1. da 1 a 1000 iscritti 8 ore pro-capite
2. da 1001 a 2000 " 4 " "
3. da 2001 a 3000 " 3 " "
4. oltre 3000 " 1 ora "

c) il numero delle ore risultante dalle operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) viene moltiplicato per i seguenti coefficienti di riduzione:

a) = 0,936

b1) = 0,871

b2) = 0,868

b3) = 0,868

b4) = 0,868

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, il numero dei dipendenti da considerarsi iscritti a ciascuna delle Organizzazioni Sindacali si determina, a partire dal monte-ore per l'anno 2002, sulla base della media annuale delle consistenze mensili delle deleghe per l'esazione dei contributi sindacali che risultino rilasciate alla Banca in favore di ciascuna Organizzazione Sindacale nell'arco dei dodici mesi che terminano il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di pertinenza; a tal fine verranno assunti i dati relativi alle trattenute per i contributi sindacali.

Il numero complessivo degli iscritti a ciascuna Organizzazione Sindacale presso ogni Servizio e Filiale verrà comunicato mensilmente a tutti i Sindacati firmatari.

2. A partire dall'anno 2003, il monte-ore di permessi così determinato è ripartito, a cura della segreteria dell'organo di coordinamento nazionale, tra gli esponenti degli organi sindacali innanzi indicati, entro un massimale annuo pari al 6% degli iscritti a ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie (6,5% per l'Organizzazione Sindacale firmataria che tenga il proprio Congresso nazionale nell'anno); deroghe potranno essere consentite in connessione a rinnovi degli organi di coordinamento nazionale delle Organizzazioni Sindacali firmatarie conseguenti a congressi nazionali.

3. Entro e non oltre il 1° dicembre di ciascun anno e con efficacia dal 1° gennaio successivo saranno segnalati - a cura della segreteria dell'organo di coordinamento nazionale con comunicazione indirizzata al Servizio Personale I.N.E. nonché ai Servizi e alle Filiali cui sono addetti gli esponenti sindacali interessati - i nominativi dei dipendenti facenti parte degli organi sindacali precisati al punto 1. aventi titolo a fruire di detti permessi. Con tale comunicazione saranno altresì indicati gli esponenti sindacali destinati a fruire in via continuativa dei permessi retribuiti e saranno anche precisate per ciascuno di essi la cadenza e la durata di detti permessi.

Ogni comunicazione successiva a quella di cui al comma precedente, volta ad integrare i nominativi di cui sopra fino al raggiungimento del massimale di cui al punto 2. o volta a modificare la cadenza o la durata dei permessi continuativi sarà tempestivamente comunicata secondo le modalità innanzi precisate ed avrà efficacia dopo 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di variazione da parte del Servizio Personale I.N.E. e dei Servizi o delle Filiali cui i dipendenti interessati sono addetti. In casi urgenti, tale termine di 5 giorni può essere abbreviato d'intesa con le competenti Direzioni.

Ai fini del rispetto del massimale di cui al punto 2., non si tiene conto delle sostituzioni dei fruitori precedentemente designati, nel limite annuo del 10% del massimale stesso per le Organizzazioni Sindacali con almeno 500 iscritti e del 20% per le Organizzazioni Sindacali con meno di 500 iscritti. Anche a tali sostituzioni si applicano le modalità di cui al comma precedente.

Nota tecnica

Ad esempio, nell'ipotesi in cui il massimale di cui al punto 2. sia pari a 60 fruitori e la deroga sia del 10%, nel corso dell'anno possono essere operate fino a 6 sostituzioni che non impegnano il predetto massimale. Ulteriori segnalazioni di sostituzioni vengono invece considerate ai fini del raggiungimento del massimale, tranne le sostituzioni connesse a cessazioni dal servizio.

4. Entro il termine di ciascun anno precedente a quello di riferimento, e comunque in tempo utile, il Servizio Personale G.R. consegnerà a ciascuna Organizzazione Sindacale un numero di cedole orarie di permessi retribuiti pari al numero complessivo delle ore annualmente spettanti sulla base dei parametri indicati al punto 1..
5. I permessi retribuiti non fruiti nel corso dell'anno di pertinenza non potranno essere utilizzati, al pari delle relative cedole, negli anni successivi.
6. Il dipendente che intenda fruire di un permesso retribuito deve darne notizia per iscritto - con l'indicazione della durata - alla Direzione del Servizio o della Filiale di appartenenza con un preavviso di almeno un'intera giornata lavorativa. Contestualmente a tale comunicazione, ovvero non oltre le 48 ore dal rientro, il dipendente medesimo consegnerà alla predetta Direzione la quantità di cedole orarie corrispondente alla durata dell'assenza effettuata.

Nota tecnica

Ad esempio, i permessi da fruire nel pomeriggio di lunedì dovranno essere richiesti entro l'orario antimeridiano di lavoro di venerdì.

7. La durata di ciascun permesso non potrà essere comunque inferiore ad un'ora e, fermo restando siffatto limite minimo, ciascuna delle ulteriori frazioni di permesso non potrà essere inferiore a 15 minuti.
8. I dipendenti che, in base alla segnalazione prevista dal punto 3., siano designati a fruire di permessi retribuiti in via continuativa, possono consegnare le cedole orarie relative ai permessi utilizzati ogni mese entro i primi 5 giorni del mese successivo.

Detti dipendenti sono comunque tenuti a preavvertire la Direzione del Servizio o della Filiale di appartenenza qualora essi non intendano avvalersi dei permessi già richiesti in via continuativa.

9. In caso di mancata consegna - secondo le modalità innanzi indicate - delle cedole orarie relative al permesso goduto, la fruizione di ulteriori permessi da parte del dipendente interessato resta sospesa fino alla regolarizzazione della posizione.
10. Per le esigenze di funzionamento degli organi di coordinamento a livello nazionale, sono concessi, a ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria, ulteriori permessi retribuiti secondo i seguenti parametri:

Organizzazione con almeno	300 iscritti:	150 gg.
"	"	"
"	600	" 300 gg.
"	"	"
"	1000	" 325 gg.
"	"	"
"	1500	" 350 gg.
"	"	"
"	oltre 2000	" 400 gg.

il numero delle giornate risultante viene moltiplicato per il coefficiente di riduzione 0,974.

L'autorizzazione a fruire dei predetti permessi è concessa dal Servizio Personale G.R. - su richiesta scritta avanzata dalla segreteria dell'organo di coordinamento - per permessi continuativi usufruibili annualmente da non più di tre elementi per ciascuna Organizzazione Sindacale; limitate deroghe potranno essere consentite in connessione a rinnovi degli organi di coordinamento nazionale delle Organizzazioni Sindacali firmatarie.

Norme transitorie

Ai fini del calcolo del monte-ore di cui al punto 1. dell'art. 4 per l'anno 2001, continuano a trovare applicazione i seguenti coefficienti di riduzione:

a) = 0,965

b1) = 0,898

b2) = 0,895

b3) = 0,895

b4) = 0,895

Per il monte-ore relativo all'anno 2001, ai fini di quanto previsto dal punto 1. dell'art. 4, il numero dei dipendenti da considerarsi iscritti a ciascuna delle Organizzazioni Sindacali si determina sulla base della media annuale delle consistenze mensili delle deleghe per l'esazione dei contributi sindacali che risultino rilasciate alla Banca in favore di ciascuna Organizzazione Sindacale nell'arco dei dodici mesi che terminano il 31 ottobre 2000, dedotti i quattro mesi nei quali si siano registrati i più bassi numeri di deleghe.

Per gli anni 2001 e 2002, il massimale annuo di cui al punto 2. dell'art. 4 continua ad essere determinato nella misura del 7% degli iscritti a ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie (7,5% per l'Organizzazione Sindacale firmataria che tenga il proprio Congresso nazionale nel 2001 e nel 2002).

Dichiarazione a verbale (SINDIRETTIVO-CIDA)

In relazione a quanto previsto dall'art. 4 e dalla relativa norma transitoria, il Sindacato Nazionale del Personale Direttivo-CIDA conferma che i massimali di permessi di cui ai punti 1. e 10. dell'anzidetto articolo sono ridotti, sostituendo i coefficienti di riduzione ivi previsti con i seguenti coefficienti:

art. 4.1 lett. a) = 0,793

" " " b1) = 0,738

" " " b2) = 0,735

" " " b3) = 0,733

" " " b4) = 0,725

art. 4.10 = 0,8.

Art. 5

Permessi retribuiti in occasione di congressi nazionali

In occasione di congressi nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie saranno accordati, una volta per ogni triennio, a delegati designati ulteriori permessi retribuiti nel numero massimo di un delegato per ogni 45 deleghe e nel limite massimo individuale di tre giorni ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio. La richiesta di permessi dovrà essere inoltrata al Servizio Personale G.R., almeno 20 giorni prima della data di svolgimento del

congresso, dalla segreteria dell'organo di coordinamento nazionale con comunicazione scritta recante l'elenco dei dipendenti interessati.

In occasione dello svolgimento dei congressi nazionali di cui sopra o dei congressi territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, potrà essere consentito ai delegati che non rivestano una delle cariche di cui all'art. 4, punto 1., della presente Convenzione, di avvalersi, per la partecipazione ai congressi stessi, delle cedole di permesso previste dall'articolo medesimo nel rispetto delle modalità ivi stabilite.

Art. 6

Utilizzo di permessi sindacali

La fruizione dei permessi previsti dai precedenti articoli non potrà in ogni caso dare luogo, per tutte le Organizzazioni Sindacali firmatarie della Convenzione, a contemporanee assenze dal servizio di più di:

- 6 dipendenti per Servizio o Filiale con organico fino a 60 elementi;
- 7 dipendenti per Servizio o Filiale con organico fino a 100 elementi;
- 8 dipendenti per Servizio o Filiale con organico fino a 200 elementi;
- 10 dipendenti per Servizio o Filiale con organico fino a 400 elementi;
- 11 dipendenti per Servizio o Filiale con organico superiore;

con il limite di non più di:

- un dipendente per divisione o ufficio o reparto con organico non superiore a 6 elementi;

- due dipendenti per divisione o ufficio o reparto con organico superiore a 6 e fino a 12 elementi;
- tre dipendenti per divisione o ufficio o reparto con organico superiore a 12 e fino a 20 elementi;
- quattro dipendenti per divisione o ufficio o reparto con organico superiore a 20 e fino a 30 elementi;
- cinque dipendenti per divisione o ufficio o reparto con organico superiore a 30 elementi.

Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui sopra, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste di permesso. La Direzione del Servizio o della Filiale comunicherà al richiedente, all'atto della presentazione della domanda, il numero d'ordine della stessa, con l'indicazione dell'orario di presentazione.

In deroga ai limiti di cui sopra potranno assentarsi i dipendenti facenti parte delle segreterie degli organi di coordinamento nazionale che, ai sensi del precedente art. 4, punto 3., fruiscano di permessi riferiti ad un periodo continuativo di almeno un mese per l'intera giornata o per almeno l'orario antimeridiano di lavoro. Potranno altresì assentarsi, in deroga al limite per Servizio, i dipendenti addetti ai Servizi dell'A.C. autorizzati a fruire di permessi per la partecipazione a congressi nazionali ai sensi dell'art. 5, primo comma.

Eventuali ulteriori deroghe ai predetti limiti potranno essere accordate dall'Amministrazione per dipendenti che siano chiamati a partecipare a trattative sindacali quadriennali per la parte normativa e biennali per la parte economica o a congressi nazionali (al di fuori del caso previsto al terzo comma).

I dipendenti di grado superiore cui sia affidata la responsabilità, anche temporanea, della direzione di un Servizio o di una Filiale, qualora intendano fruire dei permessi previsti dalla presente Convenzione, devono essere preventivamente autorizzati dal Servizio Personale G.R. che - ove ricorrano

improrogabili esigenze di servizio - può negare con provvedimento motivato tale autorizzazione.

Art. 7

Albi sindacali

Per i comunicati riguardanti materie di interesse sindacale o attinenti al rapporto di lavoro, la Banca pone a disposizione delle Organizzazioni Sindacali, quale luogo di esclusiva affissione, albi collocati in posti accessibili a tutti i dipendenti.

A richiesta delle rappresentanze locali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie i suddetti albi potranno essere dotati - a cura delle Direzioni periferiche o dell'Amministrazione Centrale - di vetri e serrature secondo il prototipo congiuntamente concordato ed installati in posti accessibili a tutti i dipendenti, individuati d'intesa con i dirigenti delle rappresentanze sindacali locali.

I comunicati, affissi negli albi di cui al presente articolo, recheranno l'indicazione della struttura sindacale cui sono ascrivibili i comunicati stessi.

La Banca pone inoltre a disposizione delle Organizzazioni Sindacali firmatarie che non abbiano costituito una rappresentanza sindacale aziendale un albo comune per l'affissione da parte di dipendenti di comunicazioni sindacali.

Art. 8

Assemblee

I dipendenti della Banca possono riunirsi, presso le unità produttive ove prestano servizio, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro

nei limiti di 10 ore annue per le quali non è operata alcuna trattenuta sulla retribuzione.

Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei dipendenti addetti all'unità produttiva o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali locali o dagli organi di coordinamento delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale o attinenti al rapporto di lavoro, e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate - con un preavviso di almeno 48 ore - alle Direzioni periferiche competenti ovvero al Servizio Personale I.N.E., per le assemblee riguardanti la generalità dei dipendenti addetti alla unità Amministrazione Centrale, ed al Co.N.I.F., per le assemblee riguardanti la generalità dei dipendenti addetti alla unità Amministrazione Centrale presso il Centro Donato Menichella. In casi urgenti, tale preavviso può essere abbreviato d'intesa con la Direzione competente.

Le riunioni possono svolgersi durante l'orario di lavoro purché non coincidano con l'orario di sportello e non ne derivi comunque pregiudizio per i servizi di Tesoreria Provinciale e di Tesoreria Centrale dello Stato.

Nel corso delle assemblee l'Amministrazione potrà chiedere al personale interessato presente di garantire, ove ne ricorra eccezionalmente la necessità, il proprio intervento in relazione ad esigenze collegate ai presidi relativi alla sicurezza degli stabilimenti e alla funzionalità degli impianti.

L'ora e il locale della riunione saranno previamente concordati tra i rappresentanti sindacali promotori dell'assemblea e la Direzione competente.

Alle riunioni possono partecipare dirigenti dell'organo di coordinamento nazionale e/o territoriale nonché, entro un limite massimo di due elementi per ciascuna Organizzazione Sindacale, anche dirigenti sindacali della Confederazione o della Federazione di appartenenza non facenti parte del personale dell'Istituto, previa comunicazione alla Direzione competente dei nominativi e delle qualifiche dei predetti dirigenti sindacali esterni.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che, salvo eccezioni autorizzate in relazione al ricorrere di particolari circostanze, alle assemblee da svolgersi all'interno dell'unità produttiva possono partecipare esclusivamente i dipendenti addetti all'unità produttiva stessa.

Presso l'unità produttiva Amministrazione Centrale potranno comunque tenersi assemblee indette congiuntamente per i dipendenti addetti a tale unità e alla Sede di Roma.

Presso l'unità produttiva Amministrazione Centrale presso il Centro Donato Menichella potranno comunque tenersi assemblee indette congiuntamente per i dipendenti addetti a tale unità e alla Filiale di Roma Tuscolano.

Dichiarazione a verbale (FALBI-CONFSAL, SIBC-CISAL; FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL; FABI-RSA; SINDIRETTIVO-CIDA)

Le Organizzazioni Sindacali dichiarano che le rappresentanze locali, nel convocare assemblee del personale durante l'orario di lavoro, terranno nella dovuta considerazione quelle esigenze di servizio obiettive e non procrastinabili che venissero eccezionalmente prospettate dalle Direzioni competenti ai fini di un breve differimento dell'assemblea stessa.

Art. 9

Locali per le rappresentanze sindacali

Nelle unità produttive cui siano addetti almeno 200 dipendenti, le Direzioni periferiche competenti porranno permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali locali formalmente costituite - per l'esercizio delle loro funzioni - un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Nelle unità produttive con un numero di addetti inferiore a 200, le rappresentanze sindacali locali formalmente costituite hanno diritto di usufruire, ogni qualvolta ne facciano richiesta con un breve preavviso, di un locale idoneo per le loro riunioni.

A richiesta degli organi di coordinamento nazionale delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, l'Amministrazione valuterà la possibilità di porre permanentemente a disposizione dei cennati organi nazionali - per l'esercizio delle loro funzioni - ulteriori locali in aggiunta a quelli previsti dal primo comma del presente articolo. L'utilizzo dei suddetti locali da parte delle rappresentanze sindacali locali o degli organi di coordinamento nazionale dovrà realizzarsi con modalità compatibili con le obiettive esigenze di sicurezza degli stabilimenti della Banca.

Dichiarazione a verbale

In relazione a quanto disposto dal primo comma del presente articolo l'Amministrazione, per quanto concerne le Filiali con meno di 200 addetti, dichiara che:

- verrà conservata l'attuale situazione di fatto nei casi in cui sia già permanentemente a disposizione delle rappresentanze locali un ambiente per lo svolgimento di attività sindacali;
- verrà consentita la concessione in uso permanente di locali della specie ove, a giudizio dell'Amministrazione, ciò sia possibile sotto il profilo sia logistico che organizzativo.

Art. 10

Referendum

Possono essere effettuati, tra i dipendenti della Banca d'Italia, referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali formalmente costituite con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unità produttiva o alla categoria particolarmente interessata.

Le operazioni di svolgimento dei referendum devono essere espletate al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 11

Contributi sindacali

Sulla base di deleghe individuali firmate dai lavoratori interessati e trasmesse in busta chiusa dall'organo di coordinamento nazionale all'Amministrazione Centrale, la Banca provvede ad operare trattenute sulle competenze per contributi sindacali a favore delle Organizzazioni Sindacali.

Le misure delle trattenute - da applicare in una quota mensile - vengono indicate, entro il 30 novembre di ogni anno, dalle segreterie degli organi di coordinamento nazionale.

Al fine di cui al primo comma i dipendenti dovranno precisare le proprie generalità, con l'indicazione del proprio codice individuale, e l'Organizzazione Sindacale alla quale la trattenuta va devoluta.

L'esazione del contributo sindacale è effettuata dall'Amministrazione a tempo indeterminato, salvo revoca della delega ovvero rilascio di nuova delega a data successiva ad opera del dipendente.

Art. 12

Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali

Il trasferimento da una unità produttiva all'altra del dipendente dirigente responsabile di una rappresentanza sindacale locale è disposto dalla Banca secondo le norme di legge che regolano la materia.

Per le unità produttive A.C., F.C.V. e Amministrazione Centrale presso il Centro Donato Menichella la previsione di cui al comma precedente trova applicazione nei confronti dei dirigenti abilitati a fruire dei permessi di cui all'art. 3, terzo comma.

Norme finali

La presente Convenzione rappresenta una regolamentazione unitaria e inscindibile dell'attività sindacale in Banca d'Italia, esaustiva dei diritti sindacali, cui le Organizzazioni Sindacali firmatarie hanno titolo per effetto di vigenti normative di legge.

La disciplina di cui alla presente Convenzione entra in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2001 ed ha durata fino al 31 dicembre 2004; essa si intende tacitamente rinnovata alla scadenza per due anni e così successivamente di biennio in biennio qualora non venga disdettata almeno 6 mesi prima di ciascuna scadenza con comunicazione da inviare a tutte le parti destinatarie della Convenzione.

Dichiarazione a verbale (FALBI-CONFSAL, SIBC-CISAL; FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL; FABI - RSA; SINDIRETTIVO-CIDA)

In relazione a quanto previsto dalla presente Convenzione in tema di permessi sindacali, le Organizzazioni Sindacali firmatarie si riservano di valutare - nella loro autonomia, anche al fine di intraprendere autonome iniziative - eventuali segnalazioni di dati disaggregati effettuate dall'Amministrazione di utilizzi di permessi sindacali ritenuti impropri dalla Banca.

Dichiarazione a verbale (accordo con FALBI-CONFSAL, SIBC-CISAL)

Il contenuto della presente Convenzione non può essere modificato nel corso della sua validità.

Dichiarazione a verbale (FALBI-CONFSAL, SIBC-CISAL)

FALBI-CONFSAL e SIBC-CISAL sottoscrivono l'accordo nel presupposto che, nell'ambito del rinnovo contrattuale, si pervenga a una riconsiderazione delle relazioni sindacali, diritti e doveri, in direzione dell'affermazione di regole vigenti nella pluralità dei comparti esterni (pubblici e privati), ivi compreso il comparto dei bancari.

Dichiarazioni a verbale (FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL)

Le Organizzazioni Sindacali in epigrafe si riservano di chiedere il riesame della presente Convenzione ove si giunga alla costituzione di organismi sindacali unitari.

Dichiarazioni a verbale (accordo con FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL)

L'Amministrazione fa presente che il contenuto della Convenzione non può essere modificato nel corso della sua validità se non per richiesta unanime di tutte le parti contraenti.

Dichiarazione a verbale (accordo con FABI-RSA)

Le parti dichiarano che il contenuto della presente Convenzione non può essere modificato nel corso della sua validità.

Dichiarazioni a verbale (accordo con FABI-RSA)

La FABI dichiara che, in considerazione della continua evoluzione dei sistemi di comunicazione audio-visivi, con particolare riferimento alla "tele-conferenza", di cui la Banca d'Italia si sta dotando, ne venga consentito l'uso per lo svolgimento dell'attività sindacale all'interno dell'Istituto.

L'Amministrazione fa presente che, per ragioni connesse tra l'altro con le caratteristiche tecniche e con la dislocazione logistica degli apparati di teleconferenza, non è ipotizzabile prevederne l'uso ai fini prospettati.

ALTRE INTESE IN TEMA DI

- a) Impianti audiovisivi
- b) Visite personali di controllo
- c) Commissione di controllo mensa

Intese in tema di
INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI AUDIOVISIVI
E ALTRE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO
CONNESSE ALLA SICUREZZA
DEGLI STABILIMENTI DELLA BANCA*

Art. 1

L'Amministrazione fa presente che, per esigenze organizzative e di sicurezza connesse ai compiti istituzionali della Banca, sono installati, sia presso l'Amministrazione Centrale sia presso le Filiali, presidi tecnologici atti a garantire la salvaguardia del personale dipendente, degli impianti, dei locali e dei valori in essi custoditi.

Tali presidi ricomprendono gli:

- impianti televisivi a circuito chiuso (T.V.C.C.);
- impianti di amplificazione acustica;
- impianti di assistenza ronda;
- Sistema Centralizzato di Sorveglianza.

L'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali dichiarano che i suddetti apparati tecnologici sono richiesti da esigenze organizzative e produttive e di sicurezza del lavoro e non tendono in alcun modo ad un controllo a distanza dei dipendenti, anche laddove possa risultare tecnicamente inevitabile l'accidentale rilevazione di attività lavorative.

Art. 2

L'installazione, le modalità di funzionamento ed ogni eventuale successiva modificazione delle apparecchiature da cui possa derivare una accidentale rilevazione dell'attività dei lavoratori vengono attuati d'intesa con le

* Sottoscritte con USPIE-CGIL, FIB-CISL, UIB-UIL, FABI, SNALBI-CONFSAL (ora FALBI) e SINDIRETTIVO-CIDA nell'ambito degli accordi negoziali per il triennio 1979-1981 e con il SIBC-CISAL in data 5 maggio 1992.

rappresentanze sindacali locali formalmente costituite presso le unità produttive ove tali apparecchiature sono installate.

Art. 3

I dirigenti responsabili delle rappresentanze sindacali locali di cui all'art. 2, ovvero i sostituti formalmente designati, possono accedere ai luoghi ove sono installate le apparecchiature ed i relativi posti di rilevazione. In tali occasioni essi, in via preventiva, informeranno tempestivamente la Direzione del Servizio Segretariato, per l'Amministrazione Centrale, e le Direzioni competenti per le altre unità produttive.

Art. 4

I rappresentanti sindacali sopra indicati possono altresì prendere visione di appositi registri istituiti - in relazione alle modalità di funzionamento delle suddette apparecchiature di controllo - per l'annotazione giornaliera, tra l'altro, dei nominativi sia del personale preposto, a turno, all'attivazione e all'esercizio delle apparecchiature medesime sia degli elementi che - debitamente autorizzati dalle competenti Direzioni - accedano alle apparecchiature stesse.

Intese in tema di
MODALITA' DI EFFETTUAZIONE
DELLE VISITE PERSONALI DI CONTROLLO
PRESSO IL SERVIZIO TECNOLOGICO*

Art. 1

Per le zone ad alta sicurezza esistenti all'interno del Servizio Tecnologico saranno installate apparecchiature di estrazione automatica a sorte - collegate ai tornelli dello "S.C.A.R.P." - per la selezione degli elementi tenuti a sottoporsi alle visite personali di controllo.

Le anzidette apparecchiature sono predisposte per la selezione delle persone che escono dalle suddette zone ad alta sicurezza, nella misura del 25% e del 4%, rispettivamente, durante il normale orario di lavoro e al termine dell'orario medesimo.

Art. 2

Sono tenuti a sottoporsi alle anzidette verifiche, oltre ai dipendenti della Banca, il personale di ditte appaltatrici di servizi, forniture o manutenzioni presso il Servizio Tecnologico, i visitatori ospiti del predetto Servizio nonché i dipendenti del Ministero del Tesoro addetti ai controlli presso il Servizio medesimo, una volta che, per questi ultimi, sarà rilasciata apposita autorizzazione dal competente Ministero.

Art. 3

Le visite personali di controllo sono effettuate, secondo le modalità di seguito indicate, da elementi del personale ausiliario non organicamente addetti al Servizio Tecnologico, i cui nominativi, con l'indicazione degli orari e dei

* Sottoscritte con USPIE-CGIL, FIB-CISL, UIB-UIL, FABI, SNALBI-CONFESAL (ora FALBI) e SINDIRETTIVO-CIDA nell'ambito degli accordi negoziali per il triennio 1979-1981 e con il SIBC-CISAL in data 5 maggio 1992.

turni di lavoro, saranno resi noti preventivamente dalla Direzione del Servizio Tecnologico.

Art. 4

Gli elementi incaricati - uno di sesso maschile ed uno di sesso femminile - accompagneranno, nelle cabine appositamente predisposte, le persone segnalate dalla accensione dell'indicatore luminoso di uno degli apparecchi di estrazione a sorte e, previo invito all'esibizione, procederanno con la loro collaborazione:

- al controllo del contenuto delle borse, borselli e simili contenitori;
- alla verifica degli oggetti dei quali sia stata avvertita al tatto la presenza nel corso del controllo eseguito, dall'esterno, sugli abiti delle persone sottoposte a visita personale.

Gli elementi addetti a tali controlli non possono chiedere alle persone sottoposte alle visite personali di togliersi alcun indumento, ad eccezione di cappotti, soprabiti o indumenti simili.

Art. 5

Gli addetti ai controlli di cui al precedente articolo hanno l'obbligo di segnalare alla Direzione del Servizio Tecnologico il possesso, da parte delle persone assoggettate a visita personale di controllo, di banconote, che non siano visibilmente usate, per importi superiori a L. 1.500.000, rilevandone in tal caso i numeri di serie.

Gli addetti ai controlli sono inoltre tenuti ad avvertire immediatamente la Direzione del Servizio Tecnologico nell'ipotesi in cui, nel corso delle verifiche, dovessero rilevare il possesso, da parte di una persona sottoposta a visita personale di controllo, di materiali e strumenti specificamente destinati alla fabbricazione di banconote ovvero di fogli di carta filigranata bianca o stampata, anche se non interi.

Gli addetti ai controlli hanno l'obbligo di comunicare immediatamente alla Direzione del Servizio Tecnologico i nominativi delle persone che, segnalate dalle apparecchiature di estrazione a sorte, non intendessero sottoporsi alla visita personale di controllo.

Art. 6

Gli addetti ai controlli sono tenuti alla massima riservatezza su qualunque circostanza venuta a loro conoscenza nel corso della loro attività e ad esercitare le verifiche e i controlli loro affidati con cortesia, rapidità e soprattutto con il pieno e assoluto rispetto della dignità, del pudore e della riservatezza delle persone assoggettate a tali visite.

Art. 7

Le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle apparecchiature di estrazione a sorte saranno rese note alle Organizzazioni Sindacali per il tramite delle rappresentanze sindacali locali formalmente costituite presso il Servizio Tecnologico.

Intese in tema di
ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA
DELLE VISITE PERSONALI DI CONTROLLO
AL SERVIZIO CASSA GENERALE*

Le parti si danno atto che l'accordo in tema di modalità di effettuazione delle visite personali di controllo presso il Servizio Fabbricazione Carte Valori deve intendersi riferito anche al personale in servizio presso la Divisione Cassa Speciale della Cassa Generale.

* Sottoscritte con FALBI e SIBC-CISAL; FABI; SINDIRETTIVO-CIDA il 18 dicembre 1996 e con FISAC-CGIL, FIBA-CISL e UIB-UIL il 19 dicembre 1996.

Intese in tema di
COMMISSIONE DI CONTROLLO MENSA*

Le parti convengono che presso ogni unità operativa della Banca dotata di servizio di mensa venga istituita una “Commissione di controllo mensa” il cui funzionamento è regolato dalle seguenti disposizioni, integralmente sostitutive della previgente disciplina in materia.

1. Composizione.

La Commissione è composta da 3 membri, di cui 1 nominato dall'Amministrazione e 2 eletti dal personale con l'indicazione di una sola preferenza.

2. Membro nominato dall'Amministrazione.

È nominato dalla Direzione del Servizio o della Filiale competente.

3. Membri eletti dal personale.

Ogni triennio sono eletti due membri effettivi e due supplenti. Il “supplente” subentra nell'incarico nel caso di assenza o impedimento motivato del membro effettivo.

La procedura per le elezioni viene curata congiuntamente da parte di tutte le rappresentanze sindacali presenti nell'unità operativa. Ove ciò non sia possibile per il rifiuto o l'indisponibilità di una o più rappresentanze, le elezioni sono indette a cura delle rappresentanze locali disponibili.

4. Durata.

La Commissione dura in carica tre anni.

* Intese sottoscritte dall'Amministrazione con FABI, SIBC-CISAL, SNALBI-CONFESAL (ora FALBI) e SINDIRETTIVO-CIDA il 28 marzo 1996.

5. *Poteri della Commissione.*

Ferma restando l'azione di controllo spettante alla Banca per il rispetto dei termini della Convenzione, la Commissione, che dispone dei dati necessari del capitolato stipulato con la ditta appaltatrice, può:

- effettuare controlli sulla qualità e quantità dei cibi e sull'igiene degli ambienti;
- promuovere l'analisi di campioni di vivande;
- informare la Direzione delle carenze eventualmente riscontrate in ordine al funzionamento del servizio di mensa ed alla igienicità degli ambienti. A fronte di esposti o reclami presentati per iscritto dalla Commissione, la Direzione fornisce riscontro alla Commissione stessa nella medesima forma scritta.

6. *Analisi.*

Le analisi vengono di norma affidate per il tramite della Direzione ad organismi pubblici o, in caso di assoluta necessità o d'urgenza, ad altro ente o laboratorio unanimemente prescelto dai membri della Commissione di controllo.

La Direzione, non appena in possesso dei risultati delle analisi promosse dalla Commissione, li comunica alla Commissione stessa.

7. *Formazione.*

I membri delle Commissioni operanti presso le unità produttive la cui mensa registri una media giornaliera di fruitori non inferiore a 300 unità partecipano a brevi corsi di formazione, da tenersi all'inizio dell'incarico, sui temi dell'igiene alimentare.

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione si riserva di valutare, alla luce dei risultati dei corsi in parola, l'estensione degli stessi ai membri di altre Commissioni.

8. *Funzionamento.*

Per la valida costituzione della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

I membri della Commissione sono tenuti ad osservare le norme e gli adempimenti previsti per il personale addetto ai locali-mensa per l'accesso ai locali stessi.

9. *Ore-permesso.*

I componenti la Commissione possono usufruire di permessi retribuiti commisurati al tempo strettamente necessario per l'assolvimento dell'incarico nella misura massima di 4 ore settimanali (8 ore per i componenti la Commissione operante presso l'unità produttiva "Amministrazione Centrale").

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione dichiara che la definizione delle tabelle dietetiche, nell'ambito del capitolato da stipularsi con la ditta appaltatrice del servizio di mensa, sarà effettuata ricorrendo ad esperti in scienza dell'alimentazione.